

Oggetto: Contenzioso Runci Domenica/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Cristina Bisignano

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 4427/23 tra le parti Runci Domenica /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 195/25 del 24/01/25, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 501,00 oltre ad interessi per € 44,92, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 564,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 793,56 da distrarsi all'avv. Cristina Bisignano, come da conteggio allegato ed inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 1.339,48;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.339,48 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 195/25 del 24/01/25 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 545,92 in favore di Runci Domenica nata a Messina il 9/08/78 c.f. RNCDC78M49F158S tramite bonifico sul c/c IBAN IT52H 01030 16500 000063 305138 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 793,56 al lordo della R.A. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Cristina Bisignano nata a Messina il 9/03/72 c.f. BSGCST72C49F158O tramite bonifico sul c/c IBAN IT82D 05036 16501 CC0691 820476 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, **Avv. PAOLO CURRO'**
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al **n°4447/23 Reg. Gen.** decisa all'udienza del **24 Gennaio 2025**

T R A

RUNCI DOMENICA (C.F. RNCDNC78M49F158S) residente in Messina,
dom.ta rapp.ta e difesa dall'Avv. Cristina Bisignano (c.f. BSGCST72C49F158O), con
Studio in Messina Piazza Francesco Maurolico n. 7 **RICORRENTE**

C O N T R O

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (P.I. 01962420830) in persona
del Legale rapp.te p.t. dom.to rapp.to e difeso dall'Avv. **GELTRUDE BONURA (C.F.**
BNRGTR60R70D960Q), con studio in Gela, C.so V. Emanuele, 161 **RESISTENTE**

OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato per l'udienza del **22 Marzo 2024** **RUNCI DOMENICA,** conveniva in giudizio il Consorzio autostrade Siciliane al fine di vedere riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti, a seguito di un sinistro stradale avvenuto a Messina.

La ricorrente precisava che *“ In data 17 maggio 2021, intorno alle ore 16.40, la signora Runci Domenica alla guida della vettura Ford Fiesta (tg. CN 016 JG) di sua proprietà percorreva regolarmente ed a velocità moderata il tratto autostradale A/20 con direzione Messina - P.A. Sennonché in tale circostanza la ricorrente, in località Zafferia e più precisamente al km 2+100, impattava con una*

pietra di medie dimensioni posta sulla carreggiata, imprevedibile ed inevitabile. Subito dopo l'impatto la sig.ra Runci avvertiva un forte rumore nella parte sottostante il veicolo, indi si fermava nella corsia di emergenza ed in tale frangente si fermava una pattuglia dei Carabinieri Cinofili che constataba il danno e verificava la presenza sulla carreggiata di una pietra. La pattuglia dei Carabinieri fermatasi invitava quindi la Runci ad allertare la Polizia Stradale che interveniva sui luoghi e relazionava l'accaduto e nel verbale di danneggiamento precisava "rinvenuta e rimossa pietra di medie dimensioni di circa 20 centimetri di diametro". L'impatto provocava danni al mezzo di proprietà dell'interessata. Per la valutazione di tali danni, ammontanti ad € 501,53 (comprensivi di iva) la signora Domenica Runci si affidava alla consulenza del P.A. Lucà Sergio.

Si chiedeva pertanto il risarcimento di tutti i danni subiti.

Si costituiva il Consorzio Autostrade eccependo preliminarmente il caso fortuito, in quanto il sinistro si sarebbe verificato per un fatto imprevedibile che denota l'impossibilità di poterlo eliminare tempestivamente dal personale dell'autostrada; eccessività delle somme richieste; ecc.

Espletata attività istruttoria e precisate le conclusioni la causa veniva decisa all'udienza del 24.01.25 ai sensi dell'art. 281 sexies n.3, con il deposito della sentenza nei 30 giorni.

Motivi della decisione

La domanda di parte attrice è fondata e viene pertanto accolta.

Il **materiale probatorio** prodotto sarà liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti nel corso del procedimento. Invero, questo Giudice ritiene di attribuire valenza probatoria alla dichiarazione testimoniale resa all'udienza del 26.07.24 dalla teste **BICCHIERI ANTONELLA**, la quale così riferiva: *"Io e la Runci il giorno del sinistro ci siamo recati presso il Centro Commerciale di Tremestieri ognuno con il proprio mezzo. Rientrando con l'autovettura con direzione Messina, giunti all'altezza dell'uscita di San Filippo, la Runci prendeva una grossa pietra posta sulla carreggiata e si è forato il pneumatico destro dell'autovettura attrice e si è piegato il cerchione. Ci siamo fermati perché non potevano proseguire e nel frattempo è transitata una Volante dei Carabinieri ed un Carroattrezzi che transitava nella carreggiata opposta e hanno prestato soccorso alla Runci. Dalle foto mostrate riconosco il mezzo coinvolto, i luoghi del sinistro ed il danno all'autovettura. Quel giorno non pioveva e la strada era asciutta. Dopo il sinistro abbiamo verificato la presenza della pietra. Confermo la dichiarazione allegata al fascicolo di parte convenuta a mia firma. I Carabinieri hanno consigliato di chiamare la Polizia perché non erano competenti per quanto accaduto"*.

I danni sono stati confermati dal Perito **LUCÀ SERGIO** alla stessa udienza: “ *Confermo la perizia a mia firma per l'importo di € 411, 09 oltre iva. I danni sono compatibili col le modalità del sinistro* “. In pari data veniva acquisito il rapporto della Polizia Stradale e si rinunciava all'audizione dei verbalizzanti.

Sono intervenuti sul luogo, subito dopo il sinistro, gli Agenti Camera e Giacobbe. Secondo dottrina e giurisprudenza univoca, l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso degli atti compiuti dal Pubblico Ufficiale e della provenienza del documento dallo stesso compilato. I 2 Pubblici Ufficiali che sull'accordo delle parti non sono stati ascoltati, nel prontuario per il rilevamento di incidente stradale con solo danni a cose, hanno evidenziato “ ***rinvenuta e rimossa pietra di medie dimensioni di circa venti centimetri di diametro*** “. Hanno anche constatato i danni al cerchione dell'autovettura.

Le dichiarazioni dei 2 Pubblici Ufficiali, la cui fede privilegiata è riconosciuta limitatamente alla provenienza delle stesse, non certo anche alla veridicità dei loro contenuti, descrivono lo stato dei luoghi subito dopo il sinistro, senza apprezzamenti fuorvianti per chi si trova ad esaminare le carte in un tempo successivo. Di conseguenza, qualora in giudizio sia prodotto un verbale di accertamento contenente la trascrizione di dichiarazioni delle parti che riteniamo raccontino i fatti in maniera difforme alla realtà, potremo confutarle con ogni mezzo, senza che sia necessario proporre querela di falso. Nel caso in esame, nel verbale di intervento si apprezzano coerenti le dichiarazioni della ricorrente, pienamente conformi a quanto rilevato dalla Polizia Stradale.

Va precisato come i limiti della responsabilità del Gestore del servizio autostradale, nei casi di sinistri verificatisi sulle relative tratte, abbia costituito uno di quei temi che ha conosciuto nel tempo, all'esito di variegati dibattiti e confronti dottrinari, diverse ricostruzioni ermeneutiche, dando così luogo a pronunce della Suprema Corte contrastanti. L'odierno attore ha impostato tutta l'azione risarcitoria sull'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2051 c.c.: in sostanza, hanno azionato nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane una responsabilità da cose in custodia. Il che impone anzitutto di valutare se il fatto dedotto possa essere ricondotto alla figura evocata. Per molto tempo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria è stata concorde nell'escludere l'applicabilità alla pubblica amministrazione della responsabilità per cose in custodia - prevista dall'art. 2051 c.c. - in tutte le ipotesi in cui il bene, fonte di danno, fosse di notevole estensione ed oggetto di uso generale e diretto da parte della collettività. In sostanza, l'estensione considerevole del bene produttivo di danno e l'uso diretto da parte dei terzi non avrebbe consentito all'amministrazione di effettuare un adeguato controllo e di adempiere ai doveri

di vigilanza, posti a carico del custode. Sicché, applicando tali principi a tutte le ipotesi di danni subiti dall'utente della strada, anche con riferimento alle autostrade si era soliti escludere la responsabilità della pubblica amministrazione per cose in custodia. Tuttavia, la giurisprudenza più recente (Cass., 13 gennaio 2003, n. 298, cit., nonché Cass., 15 gennaio 2003, n. 488) mutava avviso. La Suprema Corte, infatti, ripercorrendo l'orientamento tradizionale volto ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alle strade pubbliche, evidenziava che la *ratio* di siffatta esclusione era fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene in quanto particolarmente esteso e soggetto all'uso diretto da parte di un numero relevantissimo di utenti. Si osservava, però, che la possibilità o impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza — dalle quali rispettivamente dipendevano l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. — non si atteggiavano univocamente in relazione ad ogni tipo di strada. Per le autostrade, considerata la loro naturale destinazione alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva possibilità del controllo non poteva che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.. In sostanza, si giungeva ad affermare con una certa univocità che, quanto alle autostrade, sia invocabile l'art. 2051 c.c., in quanto tali beni sono per loro natura destinati alla percorrenza veloce in condizioni di particolare sicurezza ed accessibili solo dietro pagamento di un "corrispettivo", onde una più spiccata e doverosa possibilità del controllo in capo al Gestore della tratta consente di configurare una sua posizione custodiale sulla cosa. Ciò posto, va ricordato come la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Sicché, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno invocando tale regime di responsabilità ha solo l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Non vi è dubbio alcuno che del sinistro risponde il gestore della tratta in capo al quale sussiste uno specifico dovere di effettuare la manutenzione ordinaria di manto stradale e gallerie nonché di segnalare eventuali situazioni di pericolo, ponendovi

2) **CONDANNA IL CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE** in persona del Legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi **€ 564,00**, di cui **€ 64,00** per spese, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del Procuratore anticipatario.

La sentenza è esecutiva come per legge.

Così deciso in Messina il 24.01.25

Il Giudice di Pace

(Avv. Paolo Currò)

sollecito riparo. In considerazione della natura del pericolo denunciato, spettava alla società convenuta di dimostrare di avere adottato tutte le precauzioni prescritte per prevenire l'evento o, qualora la stesso fosse stato imprevedibile o inevitabile altrimenti, di essersi trovata nella materiale impossibilità di rimuovere tempestivamente quella condizione pericolosa. Come infatti ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 10689/08) *"In tema di ripartizione dell'onere probatorio nelle cause di risarcimento danni subiti dagli automobilisti per la presenza di un ostacolo su carreggiata autostradale, spetta al gestore dell'autostrada provare l'inesistenza di una propria negligenza per omessa vigilanza sia quando il titolo della responsabilità dedotta in giudizio abbia natura contrattuale che quando abbia natura extracontrattuale. Nel primo caso, infatti, la società concessionaria per liberarsi dal risarcimento deve provare che l'inadempimento è derivato da causa a lei non imputabile ex art. 1218 c.c.; nel secondo, invece, deve dare la prova liberatoria del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte del soggetto concessionario dell'autostrada"*. Da ultimo in una recente ordinanza la Suprema Corte ha ritenuto che *"In tema di responsabilità da cosa in custodia, l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c."* (Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 13.01.2021, n. 456).

L'onere della prova sia del caso fortuito, sia dell'adempimento dei doveri di diligente manutenzione è a carico del custode (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, sentenza 15 gennaio 2013, n. 783). Ma tale prova liberatoria è mancata. Per quanto riguarda la quantificazione dei danni, si riconosce la somma di **€ 501,00** come da perizia depositata in atti e confermata dal Geom. Lucà.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **ACCOGLIE** la domanda formulata dal Sig. **RUNCI DOMENICA** e per l'effetto **CONDANNA** il **Consorzio per le Autostrade Siciliane** in persona del Legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di **€ 501,00** per danni al mezzo oltre interessi legali, da di del sinistro sino all'effettivo pagamento di quanto dovuto;

STUDIO LEGALE

AVV. CRISTINA BISIGNANO
cribisignano@libero.it

AVV. ANTONINO CACIA
ninocacia@hotmail.com

AVV. RITA LUCÀ
avvocato@ritaluca.it

AVV. GABRIELE LOMBARDO
avv.gabrielelombardo@gmail.com

AVV. VALERIA BISIGNANO
valebisi@live.it

Messina, 13 febbraio 2025

**Gentile Signora
Avv. Gertrude Bonura**

***Oggetto: Runci Domenica c Consorzio Autostrade
Siciliane; sentenza n. 195/2025 del Giudice di Pace di
Messina.***

Nell'interesse della sig.ra **Runci Domenica** declino qui di seguito
gli importi dovuti in forza della sentenza in oggetto:

per la signora Runci l'importo di €. 545,92 quale risarcimento danni al
mezzo liquidato dal Giudice, comprensivo di € 44,92 quali interessi legali
dal fatto ad oggi da corrispondersi sul conto corrente presso conto corrente
di cui si declina di seguito codice iban **IBAN IT 52 H 01030 1650 0000
063305138 codice PASCITMMMES**

Per lo scrivente procuratore distrattario è dovuto l'importo di €. 678,56 comprensivo di spese, spese generali, iva e cpa da corrispondere a mezzo bonifico su conto corrente presso Banca Agricola Popolare di Ragusa: IT82D0503616501CC0691820476 come da pro forma che si allega.

Resto in attesa di riscontro e porgo

Cordiali Saluti

(Avv. Cristina Bisignano)

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 500,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 75,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 23,00
<i>Totale imponibile</i>	€ 598,00
IVA 22% su Imponibile	€ 131,56
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 64,00
<i>Totale documento</i>	€ 793,56
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	€ 115,00
Netto a pagare	€ 678,56